



GUIDA ALL'ESAME DI STATO DEL 2 CICLO

L'Esame di stato nel Secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020-2021 è regolato dall'Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 intesa come *lex specialis derogat legi generali*.

Qui di seguito sono sinteticamente descritti e commentati gli aspetti essenziali del testo normativo.

Inizio delle prove d'Esame

*Articolo 2, comma 1: La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno **16 giugno 2021 alle ore 8:30**, con l'avvio dei colloqui.*

Anche per il corrente anno scolastico, vista l'emergenza sanitaria in corso, le prove non sono quelle previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 62/2017. La sessione d'esame prevede quindi solo il colloquio articolato come successivamente specificato. Tale modalità comporta, come per il decorso anno scolastico anche una modifica nell'attribuzione del credito che dovrà essere calcolato sulla base di max 60 punti sulla base delle tabelle allegate all'OM 53/2021.

Sintesi della norma riguardante i candidati interni:

Articolo 3, comma 1, lettera a): Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, **anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017**, di seguito riportati al fine di agevolare la comprensione immediata del disposto dell'OM in esame: *b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;*

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.[...]

Rimane inteso, quindi, che a differenza dello scorso anno, **non si deroga** alla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo **14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122¹**.

Nessuna deroga, inoltre, è prevista in relazione al profitto. Ai sensi del Dlgs 62/2017, quindi, per essere ammessi all'Esame di Stato, lo studente deve conseguire nello scrutinio finale, una “

¹ 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo".

Le istituzioni scolastiche, come espressamente previsto dall'O.M. in esame, **valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.**

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente o da suo delegato.

In sintesi:

L'ammissione all'esame può avvenire in deroga ai seguenti requisiti di accesso:

- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle **prove predisposte dall'INVALSI**;
- svolgimento dell'attività ex **alternanza scuola-lavoro** (ora **PCTO**) per il monte ore previsto per l'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

ATTENZIONE: sono invece requisiti di accesso all'esame:

- **la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale** personalizzato; tenuto conto della specificità della situazione legata all'emergenza sanitaria;
- **la votazione non inferiore ai sei decimi** in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di **votazione inferiore a sei decimi in una disciplina**, il consiglio di classe **può** deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame.

*Articolo 3, comma 1, lettera a): Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni, a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell'**abbreviazione per merito** e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4 del D.Lgs. 62/2017².*

L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

L'articolo 3 contiene anche indicazioni speciali riguardanti la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano: nella fattispecie, sono ammessi agli esami gli studenti in possesso

² Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



di Diploma professionale conseguito al termine del percorso leFP ed abbiano positivamente frequentato il corso annuale (cosiddetto “anno integrativo”).

*Articolo 3, comma 2): L’esito della valutazione è reso pubblico tramite **affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico** cui accedono gli studenti della classe di riferimento. Nel tabellone viene riportato:*

il voto di ciascuna disciplina e del comportamento;

il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessiv;

la dicitura “ammesso”.

In caso di non ammissione agli esami di Stato non riportare voti ma solo la dicitura “non ammesso”, ricordando sempre di avvisare la famiglia dell’esito negativo dello scrutinio, **prima della pubblicazione ufficiale dell’esito stesso.**

La norma prevede la pubblicazione sia all’Albo fisico dell’Istituto, sia nell’area del Registro elettronico riservata a ciascuna classe. **In nessun caso deve essere effettuata la pubblicazione dei tabelloni sul sito web dell’Istituzione scolastica. Tale adempimento, infatti, costituirebbe grave violazione della Privacy. A riguardo sono intervenute diverse note da parte del Garante.**

SINTESI DELLA NORMA RIGUARDANTE I CANDIDATI ESTERNI

*Articolo 4, comma 1: L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento **in presenza degli esami preliminari** di cui [all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017](#), per come disciplinati all’articolo 5 dell’OM 53/2021.*

Le Istituzioni scolastiche organizzano l’esame preliminare in presenza entro il mese di maggio o, comunque, entro e non oltre il termine delle lezioni. Per i dettagli sull’organizzazione dello stesso, si rimanda all’attenta lettura dell’art. 5 dell’Ordinanza e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 62/2017. Le date di svolgimento degli esami preliminari sono stabilite dal collegio dei docenti. Prima dell’esame, in tempo utile per l’inserimento nella sottocommissione da parte del dirigente scolastico dell’Istituto presso cui è stata prodotta istanza, i consigli di classe devono riunirsi per verificare la documentazione prodotta dall’istante per quanto concerne il percorso di studi già effettuato e opportunamente documentato. Sarà compito dei consigli stabilire quali discipline o parti di esse faranno parte dell’esame preliminare. Ciò è importante ai fini dell’individuazione della specifica commissione, in genere presieduta dal dirigente scolastico o suo delegato. Della valutazione dei consigli di classe va data tempestiva comunicazione al candidato esterno.

Si ricorda che non sono previsti candidati esterni nei percorsi ESABAC ed ESABAC Techno.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (noto come documento del 15 maggio).

*Articolo 10, comma 1: **Entro il 15 maggio 2021** il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che **esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi***

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di **Educazione civica**. Il documento indica inoltre:

- a) **l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato** concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
- b) **i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno** che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all'articolo 18 comma 1, lettera b);
- c) **per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.**

Nel redigere il documento, i consigli di classe devono tenere in debita considerazione le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con [nota del 21 marzo 2017, prot. 10719](#).

È possibile allegare documentazione relativa alle eventuali prove sostenute in preparazione all'Esame di Stato nonché riguardanti iniziative di PCTO, attività svolte nell'ambito dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento dell'Educazione Civica riferito al solo anno 2020/21. Possono essere inseriti dati relativi alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

“ Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo on-line dell'istituzione scolastica” **entro, quindi, la data del 15 maggio 2021.** Il documento non dovrà contenere alcun riferimento agli studenti della classe, dovrà essere reso anonimo in tutte le sue parti. Eventuali dati relativi a situazioni particolari (PEI, PdP, altre eventuali certificazioni..) saranno trasmessi alla commissione per gli adempimenti di propria competenza. Di tale integrazione dovrà essere fatta menzione nel verbale dello scrutinio finale. Gli atti contenenti dati sensibili, andranno quindi inseriti nella cartella da predisporre per il Presidente la Commissione d'esame, in busta chiusa con scritto “ contiene dati sensibili”.

CREDITI

Articolo 11, comma 1: Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

Sarà compito del Consiglio di classe, all'atto dello scrutinio finale, effettuare le opportune conversioni dei crediti attribuiti negli anni precedenti, utilizzando la tabella allegata all'Ordinanza.

L'articolo 11, a cui si rimanda, definisce anche le altre casistiche (candidati provenienti dai percorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti, dai percorsi IeFP, candidati esterni).

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Articolo 12, comma 1: Le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. (Per approfondimento sulle commissioni si rimanda alla guida adempimenti stilata da Dirigentiscuola in applicazione del DM 54/2021)

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Articolo 12, comma 3: Nei licei musicali, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa allo strumento, la sottocommissione si avvale, ove già non presenti, dei relativi docenti di classe. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all'albo on-line dell'istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all'attribuzione dei voti. In altre parole sono membri aggregati che svolgono solo una funzione limitata all'esecuzione della prova ma non sono integrati pienamente nella commissione di esame per tutti gli adempimenti richiesti alla stessa.

Avvio dei lavori della commissione.

La commissione si insedierà giorno 14 alle ore 8,30.

Prima dell'avvio dei colloqui, devono essere svolte tutte le operazioni propedeutiche, descritte agli articoli 15 e 16 dell'Ordinanza a cui si rimanda per una attenta e puntuale lettura. La riunione plenaria della Commissione e le riunioni preliminari delle sottocommissioni devono garantire una serie di adempimenti tra i quali si ricordano:

- la verifica della presenza di tutti i membri della Commissione. Qualora un commissario interno sia assente, ne va data informazione al Dirigente scolastico che deve provvedere alla sua sostituzione; nel caso dell'assenza del Presidente, il commissario più anziano dovrà notificare la notizia all'USR che deve provvedere alla sua sostituzione;
- la stesura del calendario dei colloqui, organizzato con un numero max giornaliero di 5 candidati, salvo motivate esigenze organizzative; il calendario va pubblicato all'Albo on line dell'Istituto al termine della riunione plenaria. Inoltre, devono essere affisse all'albo le date di pubblicazione degli esiti delle classi assegnate alla commissione;
- l'attento esame di tutta la documentazione con eventuale richiesta di integrazione alla scuola, qualora ci siano irregolarità sanabili. Qualora si riscontrino irregolarità insanabili, il presidente lo comunica al Ministero dell'Istruzione, nei modi indicati all'articolo 16, comma 7, dell'Ordinanza.

Sempre in sede di riunione preliminare, *la sottocommissione definisce: a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi degli articoli 17 e 18; b) i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti; c) i criteri per l'attribuzione della lode.*

Costituisce valido supporto nella sequenza delle operazioni, l'utilizzo di Commissione web contenente lo schema dei verbali numerati secondo l'esatta sequenza delle operazioni da compiere.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il Presidente di Commissione a cui saranno consegnati i locali, diventa, per il periodo di esame, datore di lavoro, responsabile della sicurezza. Si raccomanda quindi un'attenta supervisione dei locali con eventuale richiesta di sostituzione degli stessi in caso si notino dei problemi connessi con la sicurezza nei luoghi di lavoro. Analoga

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



attenzione visto il momento di emergenza va posto alle procedure che la scuola ha stilato per la sicurezza e prevenzione da COVID-19

Articolo 17, comma 1: Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 62/2017 sono sostituite da un colloquio.

*Per esemplificazioni sulle prove di esame si rimanda alle slide predisposte da [DIRIGENTISCUOLA](#) e comunque alla lettura attenta **dell'art. 18 dell'OM. 53/2021***

Il colloquio, della durata orientativa di 60 minuti, verterà sulle parti previste per lo stesso e declinate dall'art. 18 sopra citato.

Il Documento del Consiglio di Classe, pubblicato in data 15 maggio, conterrà le indicazioni necessarie alla Commissione per la scelta del materiale e del testo di materie letterarie.

In merito all'elaborato da assegnare agli studenti entro il 30 aprile c.a. lo stesso dovrà essere predisposto dal consiglio di classe tenendo presenti le discipline di indirizzo di cui agli allegati C1 (materie caratterizzanti nei Licei), C2 (materie caratterizzanti negli Istituti tecnici) e C3 (materie caratterizzanti negli Istituti professionali) dell'OM 53/2021.

L'elaborato può avere forme diverse, a scelta dei consigli di classe, in relazione anche agli indirizzi di studio.

Per quanto concerne l'elaborato da assegnare a ciascuno studente l'OM testualmente recita "L'argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021".

Il richiamo al percorso personale, lascerebbe intendere, nell'ottica della valorizzazione delle competenze dei singoli studenti che l'elaborato possa essere predisposto per ciascuno studente.

L'O.M. 10 del 16 maggio 2020, a differenza di quella in esame, indicava che i docenti delle discipline di indirizzo potevano "scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato". In assenza di ulteriori indicazioni da parte del Ministero si ritiene più rispondente al dettato dell'OM la predisposizione di consegne da sviluppare in modo personalizzato da ciascun candidato, ferme restando le specificità degli indirizzi di studio.

VALUTAZIONE

Articolo 18, comma 6: La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio.

Il punteggio del colloquio è determinato dall'applicazione dei criteri previsti all'interno di una **griglia di valutazione nazionale**, allegata all'Ordinanza Ministeriale. **L'esame di stato si intende superato se il candidato consegue complessivamente il punteggio di almeno 60/100.**

Articolo 24, comma 2: A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.

Articolo 24, comma 4: Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente **integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti**.

Si tratta del cosiddetto "bonus". L'integrazione fino a un massimo di cinque punti può essere decisa dalla sottocommissione ai candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti, sulla base dei criteri deliberati in sede preliminare.

Articolo 24, comma 5: La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la **lode** a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione [bonus di cui sopra], a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio e abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.

Per l'attribuzione della lode, la Commissione segue i criteri stabiliti preliminarmente.

Esami ESABAC e ESABAC Techno. Opzione Internazionale.

Articolo 19, comma 1: Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da una **prova orale in Lingua e letteratura francese** e una **prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese**.

Le prove scritte previste dall'art. 5 del D.M. 95/2013 necessarie per il rilascio del diploma Baccalaureat, sono sostituite da prove orali. Si sottolinea (cfr. art. 3, comma 1, del medesimo Decreto) che i docenti di Francese e di Storia veicolata in Francese devono far parte della Commissione.

Articolo 19, comma 2: Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, le prove di cui al decreto EsaBac Techno sono sostituite da una **prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese** e una **prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese**.

Valgono le medesime indicazioni espresse per il progetto ESABAC, cambia solo la norma a cui fare riferimento (D.M. 614/2016).

Articolo 19, comma 3: Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio.

Articolo 19, comma 4: Ai soli fini del Baccalaureat, la sottocommissione **esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali**. Il punteggio globale dell'esame EsaBac o EsaBac Techno risulta dalla **media aritmetica** dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali.

Articolo 19, comma 5: Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un **punteggio complessivo almeno pari a 12/20**, che costituisce la soglia della sufficienza.

I tre commi riassumono come effettuare la valutazione della prova che porta al conseguimento del Baccalaureat. Si segnala la necessità di disporre di griglie di valutazione ad hoc per la lingua

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Francese e per la materia veicolata, con criteri declinati in ventesimi. I docenti esprimono anche la propria valutazione generale per il colloquio d'esame.

Articolo 19, comma 9: Ogni sottocommissione assegna ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto all'articolo 20, comma 3.

La durata complessiva del colloquio, pertanto, va ridefinita tenendo conto della specifica parte legata al conseguimento del Baccalaureat. La durata va decisa in sede di riunione preliminare, va verbalizzata e va tenuta in conto nella definizione del calendario dei colloqui.

L'articolo 19 contiene anche indicazioni sugli esami relativi ai percorsi con opzione internazionale: si rimanda ad una attenta lettura degli stessi, oltre che ai decreti che istituiscono tali percorsi.

Esami dei candidati con diversa abilità.

*Articolo 20, comma 1: Il consiglio di classe stabilisce la **tipologia della prova d'esame**, se con valore **equipollente** o **non equipollente**, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi [dell'articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.](#)*

*Articolo 20, comma 2: Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'**esame in modalità telematica** ai sensi dell'articolo 8, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.*

*Articolo 20, comma 3: La prova d'esame, **ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.** Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente [nemmeno sul tabellone pubblicato all'Albo e nell'area riservata del Registro elettronico].*

*Articolo 20, comma 4: Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la sottocommissione può avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.** Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.*

Appare opportuno sottolineare che i docenti e gli esperti eventualmente nominati a sostegno dello studente partecipano alla predisposizione, allo svolgimento e alla correzione della prova d'esame ma non partecipano ai lavori complessivi della sottocommissione.

*Articolo 20, comma 6: Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d'esame **non equipollente, è rilasciato l'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 62/2017.*

Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Articolo 20, comma 7: Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 62/2017.

ESAMI DI CANDIDATI DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Articolo 21, comma 2: La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame.

Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

E' previsto, qualora necessario, l'adattamento della griglia di valutazione.

Articolo 21, comma 4: I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, **con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato **sostengono una prova differenziata** coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, **finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Articolo 21, comma 5: I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera**, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Si rimanda ad una attenta lettura del Piano didattico personalizzato (da effettuarsi in sede di riunione preliminare) e si consiglia di prestare la massima attenzione alla **differenza tra dispensa ed esonero**: la dispensa dalle prove scritte in lingua straniera permette il rilascio del diploma conclusivo; l'esonero non lo consente.

Articolo 21, comma 6: Per le situazioni di studenti con **altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. **Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.** Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Si raccomanda una attenta lettura del Piano didattico personalizzato al fine di consentire allo studente l'utilizzo degli strumenti compensativi già utilizzati nel corso dell'anno scolastico durante le prove orali.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



In ogni caso, l'elenco degli strumenti dispensativi consentiti agli studenti DSA e BES deve essere riportato a verbale.

ADEMPIMENTI FINALI

*Articolo 24, comma 6: I presidenti di commissione trasmettono al competente USR un'**apposita relazione**, sulla base di un **form telematico disponibile su "Commissione web"**, contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.*

La relazione del presidente, da qualche anno resa non obbligatoria, assume nuovamente carattere di obbligatorietà; per la sua redazione sarà predisposta una apposita sezione su Commissione web.

*Articolo 25, comma 1: L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all'articolo 24 tramite **affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.*

2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac ed EsaBac techno, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità di cui al comma 1, con la formula: "Esito EsaBac/EsaBac techno: punti..." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione "Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo" nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.

Nel caso di progetti ESABAC e ESABAC Techno (così come per le sezioni con opzione internazionale) dovrà essere pubblicato il tabellone per la prova che permette il conseguimento del Baccalaureat.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E DELLE PROVE D'ESAME IN MODALITÀ TELEMATICA

Tale possibilità è prevista, qualora le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, oppure qualora si ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite: in questo ultimo caso, il Presidente avvisa il competente USR che può disporre lo strumento della videoconferenza.

È possibile, come già avvenuto lo scorso anno, che uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica: in tal caso, è il presidente a disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

È previsto da apposito decreto, **il n. 88 del 6 agosto 2020**. È lo strumento che serve alla Commissione per condurre il colloquio ed è uno dei documenti prodotti e consegnati allo studente a seguito di superamento dell'esame di stato.

La premessa normativa all'Ordinanza sugli esami specifica che *“le indicazioni tecniche relative al Curriculum dello studente e al Supplemento Europass saranno rese note con eventuali successive note contenenti istruzioni”*. La nota del Capo Dipartimento Dott.ssa Palermo prot. N. 15598 del 2 settembre 2020 ne definisce le caratteristiche e precisa che *“La compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica”*.

Ci riserviamo sul punto in esame di tornare con ulteriori esplicitazioni ed approfondimenti. Nelle more si consiglia un'attenta lettura delle note sopra indicate da rendere disponibili anche al collegio

Con successiva nota il Ministero si riserva di dare disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame, previa condivisione con le OO.SS., sentite le autorità competenti.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org